



13 novembre 2024

Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1. Situazione iniziale	3
1.1. Piattaforma europea per la domanda di visto Schengen	3
1.2. Modifica della LStrl	3
2. Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati	4
2.1. Osservazioni preliminari	4
2.2. Sintesi dei risultati	4
2.3. Esposizione circostanziata dei risultati della consultazione	5
3. Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti	12

1. Situazione iniziale

1.1. Piattaforma europea per la domanda di visto Schengen

Il presente progetto riguarda il recepimento delle riforme riguardanti la presentazione di domande nonché il rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata tramite una piattaforma europea per le domande di visto e la soppressione di visti adesivi in forma cartacea.

Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede le misure seguenti:

- obbligo di presentare le domande di visto per soggiorni di breve durata tramite una piattaforma europea per i visti (piattaforma per la domanda di visto dell'UE, di seguito «piattaforma europea»), salvo alcune eccezioni (p. es. motivi umanitari, casi di forza maggiore o familiari di cittadini UE/AELS);
- creazione di una piattaforma – che procederà a un accertamento automatico dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto e a un esame preliminare della ricevibilità della stessa – il cui sviluppo e la cui gestione operativa saranno assicurati dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA);
- introduzione di un visto digitale per soggiorni sia di breve che di lunga durata, che renderà inutile il visto adesivo fisico;
- disposizioni particolari applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

1.2. Modifica della LStrl

Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen comporta una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20).

Sono proposte nello specifico due disposizioni concernenti la piattaforma per la domanda di visto dell'UE e il suo funzionamento (art. 109a^{bis} e 109a^{ter} AP-LStrl). In questo contesto vengono inoltre introdotte alcune deroghe alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Viene inoltre modificato l'articolo 109b LStrl concernente il sistema nazionale d'informazione visti ORBIS, nel quale in futuro verranno trasferiti elettronicamente i dati della piattaforma europea e il quale conterrà peraltro nuove categorie di dati.

Allo stato attuale, dei terzi sono autorizzati a svolgere diversi compiti inerenti alla procedura di rilascio del visto per soggiorni. Alla luce delle nuove deleghe previste in relazione alla piattaforma europea, occorre modificare e completare il vigente articolo 98b LStrl. Si propone inoltre di introdurre una disposizione legale per regolamentare gli scopi della lettura dei microchip dei documenti di viaggio (art. 102b^{bis} AP-LStrl).

Per la procedura di visto, il nuovo regolamento UE prevede la possibilità di utilizzare determinati dati contenuti nei documenti di viaggio biometrici. Si propone di introdurre una nuova base legale per disciplinare il trattamento di questi dati degni di particolare attenzione (art. 102c AP-LStrl).

L'articolo 120d LStrl, che prevede multe per il trattamento illecito dei dati dei diversi sistemi d'informazione europei, viene integrato in relazione alla piattaforma europea. Infine, l'articolo 109e D-LStrl incarica d'ora in poi il Consiglio federale di disciplinare vari aspetti inerenti alla piattaforma europea.

2. Svolgimento della consultazione e risultati

2.1. Osservazioni preliminari

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione: illustra le disposizioni accolte in maniera positiva, negativa o critica e le eventuali modifiche proposte. I partecipanti che in linea generale accettano il progetto sono considerati favorevoli a tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle espressamente rifiutate. I partecipanti che in linea generale rifiutano il progetto sono considerati contrari a tutte le disposizioni, salvo quelle espressamente accettate.

Il capitolo 3 elenca i partecipanti che hanno espresso il loro parere. Per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali¹.

2.2. Sintesi dei risultati

L'8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul recepimento del regolamento (UE) 2023/2667². La consultazione è terminata il 22 marzo 2024. La consultazione, indetta in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge sulla consultazione (LCo)³, ha raccolto 44 pareri.

In totale si sono espressi 25 Cantoni, 4 partiti (il Centro, PLR, PS, UDC), l'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), l'Unione sindacale svizzera (USV), il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e sette ulteriori cerchie interessate. Tra questi, tre Cantoni (GR, OW, AR) e altri otto partecipanti (AUSL, ASM, ASUSC, USI, CCPCS, Flughafen Zürich, TAF e TF) hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi.

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG approvano il progetto e le modifiche di legge necessarie. Determinati Cantoni esprimono alcune considerazioni.

Molti Cantoni sottolineano i progressi legati alla *sicurezza dello spazio Schengen* e alla garanzia della libera circolazione. Alcuni Cantoni auspicano che le deroghe all'obbligo di utilizzare la piattaforma siano disciplinate in modo ampio. Alcuni *dubbi* sono stati espressi sull'*efficacia del sistema* per quanto riguarda la *competenza degli Stati Schengen* prevista dalla piattaforma.

BE deplora il fatto che la digitalizzazione della procedura di visto non comporti di per sé né un guadagno di efficienza né una semplificazione dei processi. **GE** avanza alcune proposte e osservazioni. **SO** esprime diverse considerazioni sui costi per i Cantoni e sull'implementazione informatica e chiede anche che la piattaforma per la domanda di visto dell'UE venga collegata con il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System, EES), affinché il numero di giorni di visto utilizzati sia direttamente visibile.

VS e **VD** sottolineano i vantaggi del progetto per l'economia svizzera.

PLR, PS e **il Centro** approvano in linea di principio il progetto. La possibilità di presentare le domande di visto online semplifica e accelera nel complesso i processi. **PLR**, seppur a favore

¹ Reperibili su www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP > 2023/36

² Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, GU L 2023/2667, 7.12.2023.

³ RS 172.061

del progetto, esprime alcune riserve sulle garanzie relative alla protezione dei dati. Anche il **Centro** appoggia il progetto con riserve sulla protezione dei dati e chiede che talune ambiguità vengano risolte.

usam, **CDDGP** e **USS** approvano il progetto. Secondo **USS** l'introduzione, a livello europeo, di una nuova piattaforma elettronica per i visti per soggiorni di breve durata e i relativi adeguamenti del diritto svizzero non presentano in linea di principio rischi, purché venga garantito un collegamento ai sistemi nazionali già esistenti (C-VIS e ORBIS).

AsyLex accoglie in linea di massima la digitalizzazione dei processi (compreso l'utilizzo di strumenti di pagamento online e chatbot) e l'introduzione di una piattaforma elettronica al fine di ridurre i tempi per il disbrigo della domanda e il rilascio del visto. In questo contesto **AsyLex** critica la registrazione completa di dati privati e il relativo accesso da parte di numerose autorità e di terzi non ben definiti. Viene in particolare criticata l'acquisizione dell'indirizzo IP nella nuova piattaforma europea e quindi, potenzialmente, anche nel VIS e nelle banche dati nazionali per i visti. La digitalizzazione dei processi può inoltre essere d'ostacolo per chi non ha accesso alle tecnologie moderne. **AsyLex** ha avanzato diverse proposte relative a modifiche di legge in relazione alla protezione dei dati e al principio della proporzionalità.

Per queste ragioni nel corso dei negoziati a livello europeo è stato chiesto a più riprese di introdurre la nuova piattaforma europea come opzione e non come obbligo. **Sosf** e **Solinetz** vedono con occhio molto critico il progetto.

UDC respinge il progetto e chiede al Consiglio federale di fare chiarezza in merito a costi, ripercussioni sul personale, attuazione delle procedure nonché di mantenere la procedura attuale oltre a quella digitale.

ASSA approva il progetto e chiede nuovi diritti di accesso ai sistemi EES e SIMIC.

2.3. Esposizione circostanziata dei risultati della consultazione

Miglioramento della sicurezza interna

GE, **LU**, **SO**, **TI** e **UR** ritengono che il visto digitale per i soggiorni di lunga durata consenta di agevolare la circolazione delle persone e rafforzare la sicurezza nello spazio Schengen nonché di combattere la frode documentale giacché, contrariamente alla situazione attuale, il visto elettronico in futuro potrà essere riconosciuto e verificato dalle autorità competenti di tutti gli Stati Schengen e dal titolare stesso.

ZG sostiene lo sviluppo dell'acquis di Schengen che migliora le condizioni di sicurezza in materia di rilascio di documenti di viaggio riducendo il rischio di falsificazioni.

NW, **TI** e **UR** sono del parere che la modifica proposta semplifichi e armonizzi la procedura di domanda di visto Schengen. A loro avviso si riducono in una certa misura gli oneri amministrativi per gli Stati Schengen e aumenta la sicurezza sia nella procedura di rilascio del visto sia nello spazio Schengen.

PLR e **VS** ritengono che una piattaforma elettronica europea per la domanda di visto semplifichi notevolmente i processi per i richiedenti riducendo i termini per il trattamento della domanda e offrendo un'esperienza utente migliore con un'interfaccia più intuitiva. Permetterà inoltre di incrementare *la sicurezza delle frontiere dello spazio Schengen* facilitando la verifica dell'identità delle persone, migliorando il controllo delle entrate e delle uscite e contribuendo così a contrastare la frode e il terrorismo.

AsyLex ritiene particolarmente problematica la facoltà dei Governi di emanare, in situazioni di emergenza, restrizioni d'entrata e alla libera circolazione a tutela della salute pubblica e della sicurezza nazionale. Sottolinea che tali restrizioni includono anche il rifiuto di rilasciare visti d'entrata per motivi di sicurezza.

Sosf e **solinetz** stimano che i numerosi progetti in corso non ancora realizzati siano ben lungi dal garantire frontiere intelligenti, e si oppongono alla digitalizzazione delle procedure e alle nuove banche dati in generale.

Trasparenza

PS accoglie con favore la nuova gestione della procedura di rilascio dei visti, più efficiente e trasparente, nell'interesse di tutti gli Stati Schengen e dei richiedenti. Secondo **SH** la nuova piattaforma europea non è uno strumento utile solo per i richiedenti, bensì anche per le autorità, nonché alcuni soggetti terzi e alcune organizzazioni.

Protezione dei dati

Per **il Centro** è fondamentale che venga sempre garantita la tutela dei dati degni di particolare protezione (p. es. dati biometrici), in particolare nel contesto della loro trasmissione a terzi. A suo avviso è necessario che i sistemi informatici di autorità e terzi incaricati siano adeguatamente protetti da attacchi informatici. Questo partecipante si attende una regolare verifica mediante audit.

PLR auspica delle misure volte a proteggere le informazioni dei richiedenti il visto e conformi al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ai più elevati standard di sicurezza informatica. **SO** condivide questa posizione.

Secondo **USS**, sul piano della protezione dei dati è fondamentale definire in modo più preciso i diritti d'accesso di autorità e organizzazioni/terzi e osservare le vigenti disposizioni in materia.

AsyLex critica a questo proposito la registrazione completa di dati privati e il relativo accesso da parte di numerose autorità e di terzi non ben definiti.

SG è del parere che le leggi cantonali sulla protezione dei dati siano appropriate. San Gallo ha già adeguato ai requisiti dell'UE la sua legge in materia, ma sottolinea che non tutti i Cantoni l'hanno fatto. In questo contesto **SG** propone di rivedere le osservazioni relative alla legge sulla protezione dei dati presenti nel rapporto esplicativo e di adeguarle se necessario.

Sosf e **Solinetz** chiedono che la piattaforma per la domanda di visto dell'UE non acquisisca gli indirizzi IP: si tratta di dati non necessari per la procedura del visto la cui acquisizione non è proporzionata.

ZG e **NW** accolgono con favore i nuovi diritti di accesso delle autorità cantonali.

Efficacia poco chiara

UDC ritiene che il sottocapitolo «Necessità di intervento» non metta in evidenza un miglioramento delle procedure o una migliore efficacia del sistema. Inoltre il progetto non figura nel messaggio sul programma di legislatura.

Uso della piattaforma

GE e **SO** deplorano la mancata possibilità, tra le modifiche proposte, di utilizzare la piattaforma per il deposito delle domande di visti nazionali di tipo D (in particolare le domande per quelli di «ritorno» depositate dall'estero). **SO** ritiene questa opzione realizzabile dal punto di vista tecnico e suggerisce di prevedere ad esempio due tipologie di utenti. Siccome il nuovo articolo 109a^{bis} contempla soltanto i visti per soggiorni di breve durata, **SO** propone di sopprimere il termine «breve durata». **VS** auspica che in futuro questa soluzione possa essere utilizzata anche per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

Determinazione dello Stato competente e decisione

GE rileva una certa contraddizione e inefficienza nel processo previsto. Conformemente all'articolo 7^{quinqies} paragrafo 11 del progetto di modifica del regolamento (UE) 767/2008 (regolamento VIS) se uno Stato Schengen, ricevuta una domanda trasmessa mediante la piattaforma, constata di non essere competente, ne informa il richiedente precisandogli lo Stato competente e invitandolo a presentare una nuova domanda. Secondo **GE** il richiedente è così obbligato a *presentare inutilmente una seconda domanda*; lo Stato Schengen che constata di non essere competente dovrebbe essere in grado di trasmettere direttamente allo Stato Schengen competente la domanda presentata elettronicamente.

SO prevede delle difficoltà pratiche in particolare relativamente alla procedura e alla definizione della competenza dello Stato Schengen. **AsyLex** ha inoltre espresso preoccupazione per l'assenza di informazioni circa i termini entro i quali lo Stato membro che ha ricevuto la domanda deve valutare la propria competenza e decidere in merito alla domanda di visto.

Obbligo del visto

Sosf e **Solinetz** chiedono all'UE e alla Svizzera di ampliare il numero di Paesi esenti da visto anziché affidarsi a tecnologie digitali inaffidabili e investire ancora una volta milioni per la creazione di infrastrutture digitali. Questi due partecipanti propongono inoltre di semplificare i requisiti per l'ottenimento di un visto.

Obbligo di utilizzare la piattaforma

Sosf e **Solinetz** chiedono al Consiglio federale di disciplinare in modo ampio le deroghe secondo l'articolo 109a^{bis} capoverso 2 AP-LStrl, se non addirittura di prescindere dall'obbligo di presentare la domanda tramite la nuova piattaforma europea mantenendo come opzione l'attuale modalità di presentazione.

VS sottolinea inoltre che non viene messa in dubbio la sovranità degli Stati, che sono liberi di stabilire le deroghe all'uso della piattaforma europea e sono competenti per il trattamento delle domande che li concernono.

Collaborazione con i Cantoni

JU chiede che il nuovo sistema venga introdotto in stretta e coordinata collaborazione con i Cantoni, i cui uffici della migrazione saranno direttamente interessati.

Argomentazioni economiche

VD sottolinea che la creazione di questa piattaforma faciliterà notevolmente la procedura di deposito della domanda di visto per soggiorni turistici; i richiedenti dovranno effettuare un solo passaggio presso la rappresentanza estera. **VS** evidenzia i vantaggi per le visite turistiche e l'economia svizzera.

Accesso alle persone con scarsa conoscenza tecnologica

PLR è dell'idea che tale riforma va accompagnata da continui sforzi volti a migliorare l'accessibilità del sistema dei visti Schengen per tutti i richiedenti, compresi quelli di Paesi terzi e Regno Unito post Brexit. È quindi necessario che la piattaforma digitale sia facilmente accessibile e fruibile per tutti.

USV e **PS** sono favorevoli alla possibilità di continuare a presentare una domanda di visto secondo la modalità attuale.

UDC critica fortemente il totale abbandono della procedura attuale – salvo eccezioni – e auspica che venga mantenuta parallelamente agli sviluppi informatici sul piano nazionale.

Asylex e **Sosf** vogliono accertarsi che i rifugiati o le persone che non hanno accesso a strumenti informatici possano avere a disposizione una procedura non elettronica. È pertanto necessario che ambasciate e consolati svizzeri all'estero continuino a prevedere alternative per garantire l'accesso a queste informazioni e piattaforme.

Perplexità

Il Centro deplora l'evidente impossibilità di chiarire nei negoziati con l'UE *alcuni punti problematici* e si attende che il Consiglio federale precisi e discuta tali aspetti nel messaggio al Parlamento.

BE deplora che, stando al rapporto, la digitalizzazione della procedura di visto non comporti di per sé né un guadagno di efficienza né una semplificazione dei processi. A suo avviso, sarebbe opportuno sfruttare questa occasione per mostrare gli effetti positivi della digitalizzazione; inoltre sottolinea che dovrebbe essere possibile quantificare almeno indicativamente il fabbisogno di personale supplementare.

SO sottolinea che in vista dell'entrata in funzione della piattaforma vanno precisati diversi punti, come la firma elettronica, le deroghe all'uso della piattaforma e il suo utilizzo per i visti di ritorno. Chiede inoltre che venga chiarito come gli Stati terzi possano controllare le entrate legali alle frontiere dello spazio Schengen. Solleva anche la questione di prevedere un piano di emergenza, qualora la nuova piattaforma europea dovesse momentaneamente non funzionare.

Lingua delle domande

USV chiede di disciplinare in modo preciso il deposito di domande non redatte in una delle lingue ufficiali.

UDC ritiene che la possibilità di presentare una domanda in una lingua non ufficiale sollevi problemi di costi e di lavoro.

Finanze e personale

Considerate le scarse risorse finanziarie della Confederazione, **il Centro** si attende un risparmio in termini di personale proporzionato all'atteso guadagno di efficienza con la nuova piattaforma europea.

L'**UDC** deplora il mancato risparmio in termini di personale del DFAE e sottolinea invece la presenza di costi supplementari.

Sosf e **Solinetz** deplorano l'ulteriore aumento delle spese destinate a progetti informatici. I costi della digitalizzazione della procedura del visto si aggiungeranno a quelli dei sistemi d'informazione non ancora operativi (EES ecc.).

Dato che questo sviluppo dell'acquis di Schengen non comporta alcuna ripercussione diretta per i Cantoni in materia di personale o di finanze, **NE, SH e VS** non hanno alcuna obiezione o appunto da muovere. **SO** si attende dei costi per gli uffici della migrazione, in particolare per la realizzazione di interfacce destinate all'elaborazione di processi esclusivamente digitali ed evidenzia anche i costi per formare il personale presso i consolati e i Cantoni. Auspica inoltre che le domande di visto collegate a queste piattaforme vengano automaticamente inserite nei sistemi dei Cantoni.

Diritti fondamentali

USV sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti in caso di una procedura di opposizione o ricorso in materia di visti.

Pareri sui singoli articoli dell'avamprogetto

Articolo 98b AP-LStrl

Asylex respinge questo articolo: sebbene le modifiche proposte ambiscano a una collaborazione più efficiente e all'esternalizzazione a terzi della competenza per il controllo dei dati biometrici e degni di particolare protezione, la questione è troppo delicata in termini di protezione dei dati. Questo partecipante chiede pertanto lo stralcio di questa modifica di legge o una definizione che circoscriva in modo chiaro quali terzi possono assumere tali compiti e chi li controlla.

Articolo 102b^{bis} AP-LStrl

Secondo **AsyLex** è fondamentale limitare l'accesso alle informazioni allo stretto necessario in funzione dello scopo perseguito conformemente al principio della proporzionalità. **LU** prende atto con favore del disciplinamento delle autorizzazioni di accesso così come proposto per la lettura dei dati registrati nel microchip dei documenti di viaggio.

Articolo 102c AP-LStrl

AsyLex è favorevole alle precisazioni di cui all'articolo 102c AP-LStrl, tuttavia esorta a stralciare dall'avamprogetto l'accesso ai dati da parte di terzi incaricati o a definire in modo chiaro quali terzi possono assumere tali compiti e chi li controlla.

Articolo 109a^{bis} AP-LStrl

GE ritiene adeguata la possibilità offerta dal regolamento (UE) 2023/2667 e dall'articolo 109a^{bis} capoverso 2 AP-LStrl di presentare la domanda presso la rappresentanza competente senza ricorrere obbligatoriamente alla piattaforma dedicata in casi specifici o di forza maggiore e per

motivi umanitari. **LU** accoglie con favore la delega della competenza al Consiglio federale per quanto riguarda le eccezioni.

Il capoverso 2 stabilisce che le domande di visto per soggiorni di breve durata vanno presentate tramite la piattaforma europea. In questo contesto, **AsyLex** chiede al Consiglio federale di disciplinare in modo ampio le deroghe secondo l'articolo 109a^{bis} capoverso 2 AP-LStrl mantenendo l'attuale modalità di presentazione della domanda, in particolare per motivi umanitari. Inoltre considera la non applicabilità dell'articolo 24 PA e la conseguente impossibilità di restituire un termine un'eccessiva limitazione dei diritti procedurali (cfr. art. 109a^{bis} cpv. 4 AP-LStrl). A suo avviso, non essendo oggettivamente giustificata tale limitazione va stralciata.

Articolo 109a^{ter} AP-LStrl

AsyLex critica l'accesso alla piattaforma europea: ritiene la lettera d troppo generica e imprecisa per poter garantire la protezione dei dati.

Articolo 109b capoverso 3 AP-LStrl

Anche nell'articolo 109b capoverso 3 AP-LStrl **AsyLex** esprime considerazioni sulla protezione dei dati, ritenendo troppo generica la cerchia di autorità aventi diritto di accesso. Anche dai commenti non risulta chiaro il motivo per cui tali autorità necessitino effettivamente dell'accesso.

Articolo 109e lettere c e k AP-LStrl

AsyLex approva le integrazioni apportate per disciplinare a livello di ordinanza l'accesso online al C-VIS, al sistema nazionale visti e alla piattaforma europea nonché le modalità di utilizzo di quest'ultima.

Altro:

ASSA chiede l'accesso all'EES per gli uffici controllo abitanti, affinché possano verificare le condizioni di soggiorno e di entrata dei cittadini di Stati terzi. A tal fine chiede di modificare l'articolo 103c capoverso 2 lettera c LStrl :

*il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione **nonché i servizi comunali del controllo abitanti**: al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.*

Secondo questo partecipante, l'accesso all'EES (sola lettura) consentirebbe una corretta gestione del registro degli abitanti, motivo per cui i servizi comunali del controllo abitanti necessitano anche delle informazioni sull'entrata e sull'uscita di cittadini stranieri. In alcuni Cantoni, ad esempio Zurigo, la data d'entrata è un dato obbligatorio.

ASSA auspica inoltre una modifica dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 LSISA prevedendo la possibilità per i servizi comunali del controllo abitanti di accedere ai dati del settore degli stranieri e dell'asilo.

Capoverso 1

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a) autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, **servizi comunali del controllo abitanti**, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti

Capoverso 2

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a) autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, **servizi comunali del controllo abitanti**, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

3. Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Appenzell Innerrhoden	AI
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État, Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden	GR
Canton du Jura, Conseil d'État	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti

FDP.Die Liberalen	FDP
PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR.I Liberali	PLR
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PS
Partito socialista svizzero	PS
Die Mitte	Die Mitte
Le Centre	Le Centre
Alleanza del Centro	Il Centro
Schweizerische Volkspartei	SVP
Unione Union Démocratique du Centre	UDC
Unione democratica di centro UDC	UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Verband schweizerischer Einwohnerdienste	VSED
Association suisse des services des habitants	ASSH
Associazione svizzera dei servizi agli abitanti	ASSA
Associazion svizra dals servetschs als abitants	ASSA
Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen	SVZ
Association suisse des officiers de l'état-civil	ASOEC
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile	ASUSC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV
Union patronale suisse	UPS
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Schweizerischer Gewerbeverband	SGV

Union suisse des arts et métiers	USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam
Schweizerischer Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione sindacale svizzera	USS
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbeförden	VSAA
Association des offices suisses du travail	AOST
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL

Gerichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Tribunaux de la Confédération suisse / Tribunali della Confederazione

Bundesgericht	BGer
Tribunal fédéral	TF
Tribunale federale	TF
Bundesverwaltungsgericht	BVGer
Tribunal administratif fédéral	TAF
Tribunale amministrativo federale	TAF

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate

AsyLex	AsyLex
Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren	KKJPD
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police	CCDJP
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	CDDGP
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz	KKPKS
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse	CCPCS
Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali	CCPCS
Solidarité sans frontières	sosf
Solinetz Zürich	solinetz
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	VKM
Association des services cantonaux de migration	ASM

